

Relazioni

Oggetto

Siguardi

Ricorrenza dei Monti di Soccorso in Sardegna
relazione relativa e progetto di legge.

Monti di soccorso della Sardegna debbono nel loro stato attuale essere considerati sotto un doppio aspetto. Essi rivestono il carattere di opere di Carità e ad un tempo quello di istituzioni economiche indiritte a favorire l'agricoltura.

In origine egli dovevano somministrare grano ai coltivatori poveri per metterli in grado di provvedere ai seminari delle loro terre.

Creatisi poi i Monti numerari questi dovevano anche sudare in loro aiuto in tale opera del seminario un buon numero d'anni.

Si dividono pertanto i monti di soccorso in monti diumentarri ed in monti numerari.

Queste istituzioni fanno partecipare ora indistintamente ai loro benefici i poveri ed i ricchi purchè costituiscono una qualche parte del territorio del comune in cui i monti sono istituiti. In ciò quindi avrebbero tirato dalla loro prima istituzione, se il fare riferire l'agricoltura

nell' Isola, od almeno si ritrarla alejante
dallo Stato Di Dio d' inizio in cui si trovava ~~nel~~
Scorsa Scuola, non avesse paraggiutto o fatto, a
prevale re in loro il carattere gionorioso a questo
di opere di carità.

I monti funerarii furono di origine antichissima, ma furono riordinati nel 1767, quando vi fu emanato un regolamento che formava ancora attualmente la base della loro amministrazione. Più recente è la creazione dei monti umani, la quale Data voltanto dal 1789, in cui per de' singolietto venne ordinato il loro stabilimento in tutti i comuni dell'isola, coll'intento di trasportare in sordigna sur una gran tula l'istituzione dei Monti di Pietà di terraferma applicandola al servizio all'agricoltura.

Ogni comune si pomeritario che numerario doveva avere un determinato fondo in grano od in denari. L'ammontare di questo fondo d'obbligo era stato calcolato sui presupposti bisognosi del Comune in cui ciascun monte era stabilito. Per molti comuni il fondo in grani fu compiuto anche con eccesso in qualche monte. Il fondo in denari è inferiore da per tutto alla quota in cui era stato stabilito.

Il numero totale dei morti frumentarii è
ora di 360.
quello dei morti numerari di 358. . . .

Il fondo complessivo dei primi tral
grano esistente in magazzino e credito

è di grumento ettolitri. - - - 233,66.

di orzo - - id. - - - 9,468.

Il capitale dei monti numerati tra i mpa
e dorato è di Sires 32, p. 9.

L'interesse che resta attribuito ai monti d'inconto
degli imprenditori che fanno è del 3,48%.

Il loro fondo è stato formato e secondo l'attuale
legge (l'attuale legge) dovrebbe mantenersi ed aumentarsi
in tre modi

per radice)

Socieci

incorporazioni.

Secondie due ore si dicono pressoché in
disuso sono speciali comuni d'ato a favore dei
monti fatte da tutti gli abitanti del Comune?

Le terre in Sardegna avendo appai loro
valore, ogni anno si destinava una data qua-
ntità di terre comunali o baronili per essere
coltivate a profitto del monte locale. Gli abitanti
tutti del Comune erano obbligati a concorrere
alla loro coltivazione in un dato giorno per lo
più festivo, coi buoi aggiugati quelli che ne pose-
devano, coll'opera personale quelli che non
potevano concorrere altramente al soddisfamento
del loro obbligo.

Si destinava la terra lavorata che si era
designata, e quindi al rauolto si metteva la
messa e se ne estraeva il grano col inconto gratui-
to delle perture medicime che ne avevano fatta
la seminaggine).

Il rauolto fu destinato al monte fumentario

era trivellato ed entrava nei magazzini
dell'opera, se destinato al monte numerario
era venduto ed il prezzo era riasfatto dal
monte per essere poi erogato a lungo debito in
sussidi.

Nel pochi comuni dove le proprietà
private avevano qualche estensione si affittavano
anche terreni per farle coltivare in tale maniera.

Le società hanno qualche analogia
colle sop'dette masserie di terraferma.

Si prende per tempo temporaneo di una
quantità di terra designata, se ne ricade la
coltivazione a qualche individuo che abbia gli
attrezzi ed il bestiame necessario per eseguirla, gli
si somministra la somma e venuta l'ipote
del rauolo questo si divide per eguali parti
tra il colonio e l'opera.

Le incorporazioni vuol si che sia il maggio
che torna ora più gradito agli abitanti dell'isola
per mantenere i fondi dei loro monti.

Ogni anno il monte fumaturio sum=
ministra la somma alle persone che glie ne
fanno richiesta. Soddisfatta la domanda nella
misura che queste persone vivano, loro n'è
un 3% se anche qualche volta di più di
frumento o d'orzo di quel che hanno chiesto
(coll'obbligo di restituire all'opera il doppio di
questa somma loro somministrata per sovrappiù).

Vedendo portare un esempio di questa
operazione si può supporne che uno domandi
al maggiore 34. milibri di frumento, il monte

gliene da 83; trentadue costituiscono l'imposto per cui paga il 5.75.‰. il quale forma l'importazione e dovrà supplirarlo, cioè avendone ricevuto uno ne dovrà restituire due.

A questo metodo si volle fare rimprovero di altronde; e di fatto se si considera l'opinione nel suo complesso non si può negare che si paghi per un imposta in tale modo una il 6.74.‰. d'interesse.

Per altro considerando il vero valore della terra in Sardegna, e l'obbligo che è stato assunto ai Comuni di formare e di mantenere il capitale dei loro monti; come poco ha solaretribuita la mano d'opera, si verrà a concludere che un lavoratore il quale è vantaggioso al comune non rischia grave al mutuatario, i superiore che niente a richiedere da lui qualche ora o qualche giorno di più di lavoro, la qualora trova anche un compenso nel grano prodotto che negli anni ordinari riceva dalla maggiore quantità d'terra che è obbligato a seminare).

Affai gravi sono le cure che innumerosi negli amministratori dei monti di tenere per la parte che riguarda i monti frumentari. La scelta dei magazzini nei luoghi in cui i monti non ne hanno dei propri, le pratiche occorrenti per questo riparto dei grani; quelle per farli rientrare a tempo debito col loro frutto, la custodia degli stessi grani lungo l'anno, il fare pervenire all'amministrazione generale a tempo debito la quota di concorso di ogni monte per le spese che a quest'amministrazione

cuorono, e finalmente la resa di un certo ammalo che per gli arrestati che inevitabilmente rimangano da esigere non può a meno di effere di qualche compilazione.

I monti numerari devono fare operazioni che sono assai più semplici tanto più quando si fanno da per tutto seguiti gli orogrammenti dati loro in origine che restingevano i loro imprestiti ai soli coltivatori poveri.

La stessa amministrazione governa il monte funerario del monte numerario nei luoghi in cui havenne uno di' nascita specie.

La gerarchia amministrativa che preside al Governo dei monti è composta di Giunte locali costituite in ogni comune, di Giunte diocesane che presiedono al Governo dei monti di tutta la Diocesi, e di una Giunta superiore sedente in Cagliari.

Le Giunte locali a termini della legge del 1767 dovrebbero essere composte dal Canonico prefetto, o dal rettore, del curato più anziano non essendo rettore e dove solo fosse il curato di un altro ecclesiastico, o dal procuratore delle cause pie, del parroco o regidore, e del censori in mancanza di quest'uffiziale, intervenga nella Giunta il sindaco locale.

Il censoro gode di un annuo appannamento che gli viene fatto dal comune, ha in ufficio tre anni ed è nominato per una tripla proposizione fatta d'accordo fra la giunta locale ed il consiglio comunale.

È pur applicata ad ogni uente un agente
unabile sotto il titolo di Depositorio, il quale ha
ni custodia i fondi dell'opera. È nominato per
a tempo, la nomina ne deve essere approvata dalla
Giunta superiore sulla proposta della Giunta
Diocesana; non ha speciale malloveria, ma
deve essere rispettata, ed inoltre il presidente ed
il censore sono tenuti come solleciti della sua
gestione.

Ottualmente poi l'amministrazione dei
uanti trovati di fatto in mani di prepositi tra
tali individui del Prebendato, Dottore, o Curato
Presidente, del Censore e del Depositorio.

Il Depositorio è retribuito sulle cosiddette
cresimarie del uante, se sono pure sullo stesso
fondo il Presidente ed il Censore, oltre quanto al
quest'ultimo gli viene corrisposto dal Comune.

Le cresimarie si dividono come segue:
prelevato l'uno per uento che resta devoluto all'
amministrazione generale, il rimanente è
diviso tra il Presidente il Censore ed il Depositorio.

S'intende per cresimarie l'aumento di
volume che fa in Sardegna il grano ritirato e
misurato in magazzino in stagione molto calda
e secca, riasorbendovi in seguito poco a poco
una ragguardevole parte di umidità. Un
tale aumento è tanto considerabile da effere l'
stirato per la più parte che ne tocca anche
al Presidente delle Giunte locali, cosa di
qualche riguardo nei redditi della maggior
parte delle Parrocchie.

22

Fanno parte della Giunta Diocesana sotto la presidenza del Vescovo un canonico della cattedrale, un altro ecclesiastico, il Sindaco della città capo luogo, il Governatore, ed in sua mancanza un magistrato. Un ufficiale dipendente sotto il titolo di Censore Diocesano fa le vei di segretario di questo Giunto.

All'ufficio del Censore sono applicati alcuni altri incarichi intempi retribuzioni, e come volontari col solo affidamento di progredire per nella carriera censorile.

La Giunta Diocesana fa le vei di Giunta locale per l'amministrazione dei monti di Soccorso della città in cui ha sede; essa corrisponde colla Giunta superiore di Cagliari officia col Consorato Generale per tutto ciò che si riferisce al Governo dei monti locali; fa le proposte relative ai cambiamenti del loro personale immutabile, riceve le direzioni, e le determinazioni del Consorato Generale, le dirama e ne cura l'esecuzione.

La Giunta generale sedente in Cagliari era posta sotto la Presidenza del Viceré ed composta del Seggente la Reale Aduenza o di uno dei giudici di questo magistrato in caso d'impegnamento del Seggente, delle tre voci degli antichi statuti, dell'Intendente Generale dell'Isola, di tre ecclesiastici e di un Segretario che assunse il titolo di Censore Generale.

La Giunta Generale da moltissimi anni non ha preso parte attiva nella

Z
107

*Direzione dei monti di Souvra. Tutte le sue
altri funzioni pastorecce di fatto nel Censore Generale; quindi egli è quest'uffiziale che
sorve intende all'avvenimento dei monti e che
ne è il vero Direttore e regolatore. Volendolo
paragonare agli attuali nostri iniqui gli dir
terrasferma si potrebbe dire che egli è un vero
capo d'azienda, con tranne il necessario personale
e i mezzi finanziari per unire l'eseguimento
delle due disposizioni in tutta l'Isola.*

*Tutti i monti di Souvra contribuiscono al
pagamento delle spese dell'amministrazione
censorile, cioè al pagamento degli stipendi
degli impiegati del censorato Generale e delle
Giunte Dioutane, delle spese d'ufficio si di
questo che di quelle, di qualche maggiore
affieguamento di un godono alcuni d'essi
e delle loro pensioni a riposo.*

*Sono anche a carico dei monti a prorata
delle loro rendite due annue contribuzioni in
favore delle Università di Cagliari e di Sassari
ed un affieguamento dell'Accademia di agricoltura
ed un altro all'ospizio Carlo Felice.*

*Il tesoro dello Stato non souvre per nulla
l'amministrazione dei monti, la quale se
bastò sempre, e furono anche cause dei monti
nello nostro paese in condizione da potere
destinare la ragguardevole somma di mille
lire al risatto degli abitanti di Carlo Forte che
erano stati insoddi in schiavitù.*

I proventi che formano il principale,

verbale della Cassa del Censorato Generale che
bastano al pagamento degli impiegati censorili, sono particolarmente tre.

L'interessi di vari capitali impiegati sommato in totale a lire annue 4614.20. due imposte su tutti i monti locali una sotto il titolo di avaria l'altra sotto quello di centesima.

L'avarie è un contributo stabilito finora ogni mese; la centesima è un prelevamento che fa il Censorato Generale sugli interessi che percepiscono. Questa centesima si riusciva una volta a profitto dei censori direttori, i quali ora per lo più sono surrogati da obbligati che sono pagati sulla cassa del Censorato generale.

Il prodotto delle avarie fu calcolato per l'esercizio 1849.-1850. a —— 18439.68
quello della centesima a —— 15293. "

Il bilancio del Censorato è annualmente sottoposto all'approvazione sovrana, nella stessa forma ne è approvata la retta del conto.

Nel bilancio del successivo esercizio 1850.-1851. può portare in attivo le seguenti somme

Interessi di capitali come sopra ... L 4614.20.
prodotto avarie) 18439.68.

Centesima 15293. "

Hanno pagati 2725. "

Da rapportarsi l' 38091.88.

BB

L'appalto N° 38,091.88.

Somme che sono portate in attivo, e
che si versano nella stessa quota in cui
sono corrisposte dai morti:

Sufficio alle università di Cagliari	
e di Sassari	8769.60.
Sufficio tutto il titolo dipendente all'opificio Carlo Felice	2200.00
Affidamento straordinario ripartito su tutti i morti per un Procuratore ed un contadore addetti al Censorato di Sassari	1052..
Totali entrate	£ 80093.48.

Le spese si calcolarono come segue	
Stipendi degli impiegati del Censorato	£ 13800.00
Stipendi degli impiegati dei censorati diocesani	" 10090.00
pensioni a riposo	" 4988.00
maggiori affidamenti tra cui 600 lire al professore di agricoltura in Cagliari	" 900.00
Spese d'ufficio del Censorato Generale	" 1000.00
dei censorati Diocesani	" 764.00
Spese di stampati preventivi	" 2778.00
fatto dell'orale del Censorato	" 960.00
mobilia e riparazioni per l'ufficio del Censorato Generale	" 200.00
Contribuzione per le Università di Cagliari e di Sassari	8769.60.
Sufficio all'opificio Carlo Felice per mantenimento di 11 allievi per istruirsi	
da riportarsi	£ 44146.60.

L'aggiornamento	14,116.60.
nell'agricoltura	2,200...
assegnamento all'appannazione	
agraria di Pagliari	1,440...
Spese casinali	1,800...
Cotale	14,9286.60.

Sie vuole, Signori, dovere entrare rispetto ai monti di sussidio nelle circostanze spiegazioni che vi si sono esposte affinché vi siamo di voi potesse formarsi una giusta idea di queste istituzioni particolari della Sardegna.

Il mezzo che prevedette al loro ordinamento nello scorso secolo fu certo sapiente, ed adattato a quel tempo.

Ma le meglio combinata istituzioni amministrative non reggono al lungo - andare degli anni, e se questa sentenza avesse mestieri di essere confermata il generale sistema di governo dei monti di che si ragiona ne darebbe una chiara prova.

I tempi progettano, i costumi cambiano, le istituzioni politiche si migliorano, e se le leggi non si mutano per tener dietro al progetto generale avranno quel che appunto si è verificato in Sardegna, che queste leggi nella parte che non sono più adattate ai tempi o andano in disuso o sono essenzialmente cambiati col fatto in pratica, ovvero volendone reggere contro ai tempi funzionano male, quindi nascono abusi, per correre i quali

poi sorgono spese, incisioni e ampliazioni d'orme.

Quanto si è avanzato in questa relazione
intorno all'oggetto primario dei morti, ed
intorno alla composizione delle amministra-
zioni che li reggono ha lasciato vedere come
queste queste abbiano sviluppato dalla loro prima
istituzione ciò ha dimostrato senza che fuisse un'offesa
di aggiungere commentario, quanto sia
necessario il richiamarle a ricorso più
specialmente alla classe povera; come poi
il mantenimento più a lungo delle
attuali loro amministrazioni sia né
possibile né conveniente.

Le Giunte locali sono ridotte a tre solo
amministratori effettivi; le diuise sembrate
di numero per mancanza degli uffiziali che
erano chiamati a supplire, si trovano ancora
disaggregate nei pochi elementi che restano a
formarle e senza connessione coll'autorità
amministrativa provinciale la quale non
prendeingerenza negli affari montuari.

La Giunta superiore soppresta di fatto;
un uffizio centrale in Cagliari che lo surroga,
indipendentemente dall'autorità Divisionale e
senza controllo d'contabilità, imponendo che
non può tenersi luogo l'approvazione dei
suoi verbali annuali promossa dal ministero
d'Agricoltura e Commercio.

In somma questo Stato di cose anomale
vuole essere corretto, i morti di ricorso am-
ministrati nell'interesse del pubblico debbono



essere sottoposti alla Direzione delle autorità amministrative provinciali; il personale delle Giunte o commissioni che li dirigono deve essere riformato per modo che un dritto numero di abitanti probi ed onesti di ogni comune vi possano prendere parte, che il municipio possa effettuare nella massima trasparenza;

Che gli agenti contabili che vi sono appiuntati siano sottoposti a mallevoria o protestino per monti di minor conto, almeno corrispondenti quarantigie;

Che siano sottoposti ad un rendimento annuale; che i monti di soustro siano specialmente indiritti a sovvenire al povero e considerati come opere di carità; che le loro spese di amministrazione, le quali sono diventate assai gravi, siano ridotte al meno possibile; che non potendosi etenerne dal carico delle pensioni dei loro impiegati nel sepp'loro onere a misura che il numero di quelli che si dovranno pensionare sia per diminuire; che finalmente siano annullati, o portati su altri fondi i contributi estratti all'amministrazione loro, di cui la loro azienda centrale si trova ora gravata.

Però o signori i punti principali di riforma che il Governo ha creduto fossero necessario d'introdurre nella amministrazione dei monti di soustro ed il pensiero che ha presieduto alla compilazione della legge che d'ordine



del Re e sotto posta alla vostra sanzione.

L'articolo primo di questa legge fa una astrazione di qualunque principio che abbia guidato il governo nel riordinamento dei monti nello scorso secolo li tollo pure come tutto ciò che interessa il sistema economico provinciale alla vigilanza dell'Intendente.

L'articolo 5º. stabilisce nei vari punti i paragrafi quale debba essere la costituzione delle nuove amministrazioni dei monti e quale sia la parte che il Municipio vi debba avere.

Era desiderato da qualche tempo che l'amministrazione dei monti fosse stata affidata interamente alle amministrazioni comunali.

Il Governo non ha creduto potere entrare in quest'idea, impetuosamente richiamando queste opere al loro primo effre di opere di Carità non si tratta più nell'oro maneggio di un fondo comunale, ma si bensì di un fondo di pochi, dei soli poveri, gli interessi dei quali non solo vanno conservati intatti e segregati da qualsiasi altro maneggio del fondo caritativo, se se ne desidera la conservazione e la vera applicazione, ma anzi soventi vanno difesi da interessi che gli diventano rivali per bisogno e per molte altre imprevedibili circostanze.

Non ha perso il motivo che si volle adottare in appoggio del suddetto pensiero che i fondi dei monti sieno stati fatti dai Comuni. Presincedendo a questo riguardo da molte altre

considerazioni, basterà l'adurre che questi fondi hanno avuto in origine una determinata, speciale, ristretta destinazione, colla quale ne risulta una donazione effettiva al poverello, e che quindi essi sono diventati suo particolar patrimonio.

Abbiamo avuto stabiliti in Piemonte da una sapiente amministrazione ed esistono ancora presso una nazione a noi vicina i concetti di uffizii di beneficenza che sono stati fatti, e mantenuti con un progetto tutto municipale, quello degli catrois, e neppure vi questo caso si pensò ad affidare ai comuni il maneggiò di tali istituzioni perché l'oggetto cui erano indiritti esigeva un'amministrazione particolare indipendente e non distolta da nessun'altra cosa.

Non è per altro che il Municipio debba effere impegno di prendere parte all'andamento di queste opere e d'invigilare sul loro governo. Giacchè il suo intervento può essere efficace se vi si è fatta nella legge una larga parte, stabilendo che il Sindaco sia presidente nato di una commissione montanaria tale un voto preponderante.

Siccome poi le cure attribuite a quell'uffiziale nell'esercizio delle sue funzioni municipali possono essergli qualche volta d'impenidente all'intervenire alle sedute della commissione dei monti, onde gli affari di queste opere non inontrino

ritardi nella loro spedizione, si è proposto che
tra i membri ordinari della Commissione
medesime, con appunto come era per gli uffizi
di beneficenza, uno fosse incaricato delle funzioni
di vice presidente.

L'articolo 4^o stabilisce che l'uffizio del
segretario di cassa della Commissione provinciale
locale sia esercitato gratuitamente. Per altro
lascione non si potrebbe ragionevolmente assegnare
a quest'uffiziale gli oneri di copisteria, si è
proposto, come è stabilito dalle attuali leggi
da cui sono rette le congregazioni locali di carità,
che egli possa disporre di una tenue somma
per farsi coadiuvare nelle scriturazioni che
gli occorreranno.

Attualmente i comuni sono onerati
dello stipendio del censore locale, non sarà certo
quindi loro grave se verrà stabilito che questa
retribuzione in vece di essere interamente
nella conservata in parte in suffidio ai monti per
corrispondenti in caso di bisogno a chi si appone
di servir loro da segretario.

Articolo 5^o. La necessità della formazione
di un bilancio preventivo è ora troppo ordinale
in fatto di amministrazione perché si debba
entrare in qualche ragionamento sulle
disposizioni di quest'articolo.

Umano nulla la necessità del bilancio ne
consegue quella di sottoporre questo documento
all'autorità provinciale che si deve mantenere
la dovuta regolarità ed uniformità di



compilazione.

Gli articoli 6. 7. 8. richiamano i morti di lavoro al vero e primitivo loro essere d'opere di carità istituite a profitto dei soli poverelli e delle persone meno agiate, ed allontanano la pratica che non si può non qualificare d'abuso che potesse ricorrere ai morti anche chi non solo non fosse bisognoso, ma fosse ritenuto agiato ed anche riuso.

Le amministrazioni comunali, così come è stabilito dalle nostre antiche leggi, per tenersi da Darsi a Donnicio ai poveri, le quali leggi in questa parte governano ancora le congregazioni di carità, sono chiamate a formare la lista delle persone che possono essere sussidate dai morti. È tolto così ogni arbitrio alle commissioni dei morti, ed allontanata ogni querela di parzialità che si volesse loro muovere, ed intanto pare meglio doverci ottenere lo scopo cui ti miro, il sussidare cioè ai veri bisognosi, imperiosamente le amministrazioni comunali per loro univisi rapporti coi loro amministratori sono meglio in grado delle commissioni dei morti di conoscere quali veramente tra questi siano quelli che meritano d'essere sussidati.

Art. 9. Lo stesso privilegio che ha dato concetto agli Istituti di carità è con quest'art. esteso ai morti di lavoro per le loro rendite.

Questa non è cosa nuova in Sardegna

B
7

giunti i morti di servizio godono già attualmente per questo riguardo d'un trattamento eucitoriale che ha molta analogia con quello che ti propongo.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Giudicano alla noniuna degli agenti contabili dei morti, alle loro malleverie, al condimento del loro maneggio.

Sarebbe stato desiderabile che ogni depositario fosse stato soggetto ad effettiva malleveria. Questo sistema è quello che la teoria e la pratica insieme indicano come più efficace nel mantenimento della regolarità della contabilità, ma si è dovuto riflettere alle difficoltà che si sarebbero presentate in Sardegna particolarmente per le opere di poco conto di trovare depositarii che avessero potuto prestare questa malleveria nelle debite forme affinché loro queste opere affai temute ritarsimento, alle quali difficoltà sono da aggiungersi quelle che si sarebbero incontrate per effere nell'isola il sistema ipotecario da poco tempo stabilito, nel trovarvisi poco diffuse le carte del debito pubblico, e non abbondante il danaro.

Si è quindi creduto di dover proporre, in estremi limiti per altro e per a tempo, che fosse ammessa la fideiussione di persona nota e rispettabile in sostituzione della malleveria dei depositarii a detta ai morti il cui fondo non fosse superiore alle lire 450.

Sarà desiderabile che il governo sia



pronto in grado di pronunziare la legge
di questa facilitazione.

In quanto al rendiconto dei depositarii
essendo i monti affrancati alle opere di carità
e considerati come tali non vi era motivo di
proporre disposizioni euzionali ad un tale
riguardo.

Nell'art. 17^o è stabilito il solo onere
che debba in averiu gravare l'azienda dei
morti per le spese di amministrazione
generale; cioè un tenue onusso assieme
alle opere di carità della Provincia per
il pagamento dello stipendio del segretario
della Commissione provinciale dei conti
degli istituti di carità e di beneficenza.

A questi uffizii di segretarii delle
commissioni dei conti, cui non è per anno
provisto in tutte le province dell'Italia,
potranno forse essere chiamati alcuni
degli attuali inquegati montuarii. Sini-
nuirebbero in questo caso in modo da tenerne
qualche conto gli oneri che in forza dei
seguenti articoli di questa legge graviteranno
sulle casse dei morti per pensionare gli
attuali loro inquegati.

Del resto in media gli stipendi dei
segretarii delle commissioni dei conti non
potrebbero calcolarsi a più di ottocento lire
per caduno. Supposto anche il caso, che
non è certo, che questi loro stipendi dovessero
gravitare sui morti per souusto si avrebbe

Z
Z

per le 11. provincie della Sardegna la spesa totale di 8.800. lire. Eppoi maggiore di questa somma sarà verso l'economia che in d'ora si rivedrà sulla spese generali dell'amministrazione dei monti.

Ai forza degli art. 18. 19. 20. 21. cessa a tutta l'amministrazione attuale montuaria. Per altro sicché agli amministratori presenti non sono furrogati i nuovi, quelli dovranno rimanere rispondenti in proprio dei fatti dei monti che maneggiarono o ne uì invigilano. Questa disposizione oltre dall'estrema consigliata dall'interesse di queste opere è fondata sulla legge attuale che rende il Presidente e il Censore di ogni Giunta locale malevadori del Depositorio e quindi della sostanza dei monti.

Essa avrà per effetto altresì quando ne fosse mestieri, che non sarà certamente, di mantenere viva negli impiegati superiori la vigilanza che devono esercitare continuamente sulle amministrazioni loro subordinate.

Molti impiegati del Censoreato Gen^e e delle Giunte Sivistiche contano una lunga carriera, ma alcuni ve ne sono altri che non sono in questo caso e pure hanno sacrificato una parte dei loro primi anni di giovinezza alla speranza di progredire presso l'amministrazione montuaria in cui sono stati addetti.



L'applicare rigorosamente si agli uni che agli altri le disposizioni del de^r Prevedto del 21 febbraio 1858. Che regola l'assegnamento delle pensioni a riposo non sarebbe stato questo in quanto da tutti quelli che non avrebbero compiuto trent'anni di servizio, od almeno ventiquattr'ore, trovandosi di salute poco ferma, non avrebbero potuto appiicare ad un assegnamento continuativo.

Nella fatti specie non si tratta di licenziamento per motivi particolari alla persona, ma di abolizione d'impiego. Questo caso speciale è ovunque considerato come eccezionale ed è provvisto ad un trattamento diretto e continuativo per le persone che trovandosi nella categoria degli impiegati soppresso intorno un certo numero d'anni di servizio. Si sembrato che il più stretto limite di questo servizio avrebbe dovuto essere computato a 18 anni.

Secondo le norme della disposizione legislativa del 1858. Sovravita l'impiegato che avrebbe quindici anni di servizio riceverebbe per compiuto della pensione che gli sarebbe toccata a trent'anni il $2\frac{1}{2}$ per cento di meno per ogni anno di servizio che ha meno dei trent'anni).

Non sembrerà credibile d'altra parte questo vantaggio che si propone al favore degli impiegati montuari che saranno licenziali quando si ponga mente all'esiguità

Degli attuali assegnamenti di cui sono provvisti; inverni che l'onere ragguardevole che grava ora per gli stipendi la sostanza dei monti, non viene lento dalla somma assegnata agli stipendiati quanto dal loro numero.

Parve giusto concedere altresì qualche riconoscenza a quegli impiegati che intassero un servizio minore del termine sovraccitato fissando questa riconoscenza e gratificazione come è detto nell'articolo 20. all'ammontare di un anno o di due dello stipendio di cui questi impiegati sono provvisti e ciò a titolo di gratificazione.

Il riportare egualmente l'onere risultante dallo stabilimento di queste pensioni sovraccise ogni monte è cosa che non si potrà fare che in Cagliari dove si trovano presso del Censore Generale tutti i necessari documenti. Parve convenevole predirne quello che una commissione speciale fosse in quella città istituita per questo proposito; appartenerebbe a questa commissione di cui tratta l'art^o 21. del progetto di legge di stabilire le norme da tenersi nella progressiva riduzione che le pensioni assegnate riceveranno in avvenire sia per morte dei titolari sia per essere passate ad altri impieghi.

Coll'art^o 22. del progetto di legge che vi è sotto posto vi si propone un atto di giustizia e di equità ad un tempo.



È stata accollata ai monti di I
soccorso non si fa bene su qual fondamento
una contribuzione a favore delle Università
di Cagliari e di Sassari complessivamente
di lire 8769. 60. onde sovreggerle nelle
spese relative all'istruzione.

Che al pagamento di queste spese
concorrono colo Stato i latuti fatti ai corpi
scientifici, od inviati allo insegnamento,
niente di più questo è naturale; ma che
in questi tempi ancora il danaro del
povero ricevere possa una tale destinazione,
pare di vero contrario all'equità tanto più
quando si riflette che chi profitta meno
dell'istruzione universitaria è appunto
quel povero le di cui sostanze si vogliono
fare concorso al loro mantenimento.

Questa contribuzione non vedesi
propria ulteriormente essere mantenuta a
carico dei monti e quindi se ne propone la
soppressione, quando non si voglia ridurre
a quel tanto di capitale che rimarrà di po-
nibile sui fondi impiegati a frutto dall'attuale
cassa del Consorso Generale.

Si propone che sia pure soppresso
l'anno suffidio concesso fin dal 1810. sulla
cassa dei monti di soccorso in £ 1440. alla
Società agraria di Cagliari.

Quando il mantenimento di questo
suffidio fosse riconosciuto necessario dovreb-
be essere corrisposto dallo stato sui fondi di

portati nel bilancio del Dipartimento D
dell'Agricoltura e del Commercio.

Per gli Stetti i motivi che si sono considerati, due appuramente di che si è ragionato si è proposto di mantenere il sufficio di 2200 lire all'opificio Carlo Felice giacchè si tratta di fondo proveniente da opere di carità ed impiegato a profitto dei bisognosi.

Questo sufficio come si è già avvenuto è dato all'opificio Carlo Felice perchè si risparmii dell'istruzione agricola di 11 giovani poveri istituita per ciascuna provincia della Sardegna.

L'opificio in cui non s'insegna che l'istruzione di qualche arte meccanica non può compiere all'obbligo impostogli rispetto all'agricoltura. Neppure poi tutti i posti sono attualmente occupati per difetto di nomina.

Sarà rivedato al difatto di nomina ai posti nell'opificio, se così come vi è stato proposto i Consigli provinciali faranno incaricati di designare ad ogni vacanza i surroganti che occorreranno, e rispetto all'insegnamento, se sarà fatta facoltà all'amministrazione del detto stabilimento di fare instruire quei giovani nelle arti che si propongono insegnare nello Stabilimento e non nell'agricoltura per cui insegnamento non ha mezzo, alcuno.

Un fondo corrispondente all'annualità

22

Di lire 2200. sarebbe prelevato dai Capitali
della Cassa del Conservato Generale e passato
in proprietà dell'ospizio coll'onore che
il progetto di legge avverna.

600 copie

N. 31.

Progetto di legge
presentato dall'On. Li ~~Giuseppe~~
Agricoltura, Marina e Commercio
nella Camera del 13 Gennaio 1891.

Riordinamento dei Monti di
Soccorso in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Ministro per gli affari di Marina, Agricoltura e Commercio è incaricato di presentare alle Camere il seguente progetto di legge e di ostenerne la discussione.

Io,

Art. 1°.

L'amministrazione dei monti di borsso fumantario e numerario dell'isola di Sardegna è posta sotto la direzione dell'autorità amministrativa, ed è affidata in ogni comune ad una Commissione locale composta di cinque membri oltre un Presidente nato.

Art. 2°.

La stessa Commissione potrà ad un tempo amministrare il monte fumantario ed il Monte numerario dello stesso Comune.

Art. 3°.

I. Il sindaco locale è Presidente nato della Commissione dei monti di borsso e la presiede ogni qual volta interviene alle sue sedute.

II. In caso di parità di voti il suo è preponderante.

III. Un vice Presidente è designato dall'Intendente provinciale tra i membri della Commissione stessa.

Così durano in uffizio per un quinquennio per modo che in ogni anno ne scada uno.

IV. L'esito dei primi nominati nel primo quadriennio avrà luogo per mezzo dell'estrazione a sorte.

V. Potranno essere riproposti alla loro scadenza d'uffizio e riconfermati.

VI. Sarà provvisto alla loro nomina dell'Intendente di ciascuna provincia, al quale per ogni vacanza sarà dal Consiglio comunale locale proposta una lista tripla di candidati.

VII. Un solo dei membri della Commissione potrà essere contemporaneamente membro

Del Consiglio Delegato del Comune.

quando servirà già nel seno della commissione un consigliere Delegato; altro membro di essa venisse eletto a questa carica, dovrà optare fra le due funzioni resi per legge incompatibili.

VII. Il membro della Commissione che entrerà in uffizio in luogo d'ufficio di quello che non avrà terminato il suo quinquennio non s'intruderà nominato che per tempo che dovrà bastare a compimento del quinquennio medesimo.

Art. 8°.

Uno dei membri di qualunque Commissione sarà incaricato delle funzioni di segretario presso la medesima. Egli presterà la sua opera gratuitamente, ma potrà effettuare posta a sua disposizione una qualche somma dal Consiglio Comunale, onde facili coadiuvare nelle trattazioni che gli occorreranno. Tale somma non potrà mai essere superiore all'affidamento che il Consiglio suddetto fa attualmente all'entore montuario locale.

Art. 9°.

Ciascuna Commissione montuaria procederà in ogni servizio alla formazione del progetto di bilancio de' suoi fondi, rendite, e risparmii previsti, nonché delle somme di denaro e spese da farsi.

Questo progetto sarà sottoposto con deliberazione ragionata all'adunanza provinciale dal quale se vi ha luogo sarà approvato e reso esecutorio.

Art. 10°.

Avranno soltanto diritto ad ottenere imprestanze dai monti le persone la cui condizione di fortuna sia tale da fare presumere che senza quel aiuto non potrebbero provvedere alla continuazione dei loro beni.

Art. 11°.

Le amministrazioni comunali formeranno ogni anno una nota delle persone che trovarsi nella categoria di cui all'art. precedente potranno ricevere suffidio ai monti.

Questa nota sarà prima della formazione del bilancio mandata trasmessa per ordinato dal Consiglio Comunale alla Commissione del monte locale.

Art. 12°.

Quando, dovranno le persone portate nella nota suddetta rimaneggiare all'opera fondi disponibili la Commissione del monte per mezzo del suo Presidente noto nel farà pervenire avviso al Consiglio delegato, il quale in questo secondo caso in vece del Consiglio municipale, avuto sempre riguardo alle condizioni meno proprie di fortuna, provvederà alla formazione di un'altra nota di persone da suffidiarsi,

Art. 9.

I morti godranno per la risposta delle loro rendite come per quella dei capitali che avranno somministrato degli stessi privilegi di cui godono i comuni e gli Istituti di carità e di beneficenza.

Art. 10.

È applicato ad ogni morto un agente contabile sotto il titolo di depositario il quale sarà sotto posto a prestare malleveria nella stessa forma che è stabilito per le tenute degli istituti di carità e di beneficenza.

Se i morti per altro il cui capitale non sarà corrispondibile al doppio di lire quattro mila potrà anche essere ammesso all'ufficio di Depositorio quell'individuo che oltre alla riconosciuta responsabilità propria, presenterà un fideiussore conosciuto e responsabile, il quale si potrà mallevarlo in solidum del suo maneggi.

Il Governo determinerà quando questa disposizione eccezionale dovrà cessare di avere effetto.

Art. 11.

Le Commissioni dei morti provvederanno per apposita deliberazione all'approssimazione dell'Intendente provinciale la nomina del Depositorio l'ammontare della malleveria cui dovrà essere sotto posto e l'aggio o stipendio di cui dovrà godere.

Art. 12.

Il Depositorio potrà essere chiamato alle congreghe delle rispettive Commissioni amministrative del morto per dare le notizie e gli schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voce deliberativa.

Art. 13.

Il Depositorio saranno tenuti a presentare in fine di ogni servizio il conto dei fondi costituenti il loro maneggio nella forma stabilita dalle leggi per gli istituti di carità e di beneficenza.

Art. 14.

Le Commissioni dei morti provvederanno ad un diligente esame del conto e delle carte contabili ammessi a corredo, delibereranno sull'approvazione da considerarsi o no alle varie partite di cui si compone, e trasmetteranno la loro deliberazione in proposito, il conto e le carte relative all'ufficio d'Intendente provinciale.

Art. 15.

La liquidazione del suddetto conto verrà operata dalla Commissione provinciale dei conti degli Istituti di carità e di beneficenza, la quale lo appesterà.

Art. 16.

Un Decreto dell'Intendente provinciale libererà se vorrà luogo definitivamente

i Depositarii della contabilità incontrata nell'esercizio cui è relativo il conto da esso presentato.

Sarà per altro sempre riservato ai Depositarii in caso di contestazione il ricorso in via giuridica per quel punto speciale di contabilità su cui non avessero ottenuto liberazione.

Art^o 17.

I monti d'overso conserveranno a prorata delle loro rendite insieme agli Istituti di Carità e di Beneficenza al pagamento dello stipendio del Segretario della Commissione dei conti addetto all'ufficio d'intendenza provinciale.

Art^o 18.

Gli Censorati Generali, le Giunte Diocesane e le Giunte locali sono soppressi.

Queste amministrazioni per altro dovranno rimanere in ufficio finché hanno Surrogate e finché sia dall'Intendente di ciascuna Provincia pronunziata la loro soppressione a termini di questa legge.

Art^o 19.

Gli attuali amministratori intanto rimarranno contabili in proprio di ogni fondo dei monti, e saranno tenuti a rendere esatto conto all'amministrazione che loro succederà.

Quando nascerà l'Intendente su questo conto l'Intendente provinciale (sulla) la Commissione dei conti pronunzierà; salvo il ricorso in via giuridica alla parte da potrà riputarsi lesa dalla sua decisione.

Art^o 20.

Gli impiegati del censorato Generale e delle Giunte Diocesane, ove abbiano più di quindici anni d'servizio faranno collocati a ristoro prendendo norma da quanto dispone il Regio Decreto in data del 21 febbraio 1835.

A quelli che avranno più di cinque e meno di quindici anni d'servizio sarà assegnata una somma a titolo di gratificazione.

Questa somma non farà minore dell'ammontare del loro stipendio di un anno se avranno da cinque a dieci anni d'servizio, e di due anni se conteranno un servizio di undici a quindici anni.

Ove qualcuno degli impiegati suddetti venisse impiegato in altra amministrazione efferrà il suo diritto alla pensione.

Le pensioni suddette si riputeranno pagabili trimestralmente.

Art^o 21.

Sarà istituita dal Governo una Commissione in Cagliari, la quale farà il rincarto su tutti i monti d'overso dell'Isola dell'ammontare delle pensioni assegnate agli impiegati censorili.

La stessa Commissione stabilirà le norme da seguire per l'abbono ad ogni

monte della diminuzione che avrà progressivamente luogo nel carico di queste pensioni.

Art. 22.

I monti di Souroso della Provincia di Sardegna sotto che le loro amministrazioni saranno state riportate a termine della presente legge s'intenderanno eroverati dal pagamento dell'annuale sovvenzione e delle contribuzioni poste a loro carico al favore della Società agraria di Cagliari, delle Università di Cagliari e di Sassari, come altresì di quelle che sotto il nome di avarie, centesime e cessionarie pagano alla cassa del Censore Generale ed alle Giunte Diocesane e da ogni altro mero non compreso nello stesso articolo.

Art. 23.


Sul patrimonio attuale della Cassa del Censore Generale sui fondi fruttiferi cioè e nelle economie che risultano dall'affidamento dei conti della cassa medesima sarà assegnato all'opizio Carlo Felice un capitale corrispondente all'annualità di lire due mila duecento che gli viene attualmente corrisposta con le continue in lui l'obbligo di scegliere sulla proposta dei rispettivi consigli provinciali un allievo povero per ciascuna provincia dell'isola da istruirsi nello stabilimento delle arti che vi si praticano.

Sul rimanente faranno pagare le gratificazioni di cui all'art. 20 agli impiegati che non hanno diritto a pensioni di riposo.

Art. 24.

Il regolamento del 11. settembre 1767, del 30. settembre 1871, del 5. marzo 1886, e qualiasi altra disposizione relativa ai monti di souroso s'intenderà abrogata in quanto possa trovarsi contraria alla presente legge.

Torino addi 13. gennaio 1884.



E. Cavour